



1997 1 14

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - P Pres.te f.f. -

Dott. M. GABRIELLA LUCCIOLI - Pres. Sezione -

Dott. RENATO RORDORF - Pres. Sezione -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -

Dott. M.MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

Rel.

Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 17069-2013 proposto da:

PR , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato  
PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato BIANCHINI ALFREDO, per delega a margine del  
ricorso;

- ricorrente -

211  
14



*contro*

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato D'ERRICO CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SALVALAIO, per delega a margine del controricorso;

*- controricorrente -*

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4709/12 del TRIBUNALE di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

uditi gli avvocati Alessia CIPRIOTTI per delega dell'avvocato Gabriele Pafundi, Carlo D'ERRICO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice PRATIS, il quale chiede alla Corte di cassazione l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

## Fatto e diritto

1) L'art. 6 L. r. Veneto n. 13 del 6.4.2012 ha stabilito la riduzione dei compensi spettanti al difensore civico regionale.

Questo il testo della disposizione novellata, che è l'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, modificato prima dall'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 e successivamente dalla Legge Regionale Veneto 03/02/1998 n. 3, B.U.R. 06/02/1998 n. 13

<< - *Trattamento economico.*

1. Al Difensore civico spetta il 30 per cento dell'indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste".>>

In precedenza (L.R. n.3/98) l'importo previsto comprendeva, senza decurtazioni, : l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 per i membri della Giunta regionale e secondo le modalità per gli stessi previsti.

Il provvedimento normativo è stato attuato con deliberazione n. 17 del 18 aprile 2012 della Segreteria generale del Consiglio regionale.

1.1) Roberto Pellegrini, difensore civico regionale per il Veneto, con citazione 21 giugno 2012 ha agito davanti al tribunale ordinario di Venezia per chiedere la inapplicabilità o la disapplicazione della nuova disciplina nei propri confronti e la condanna al pagamento delle differenze tra il dovuto e il corrisposto.

La regione Veneto ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR Veneto.

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorrente ha chiesto che sia accertata la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere e l'affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.

Ha dato atto che nelle more una controversia analoga, concernente il titolare dell'Ufficio protezione Minori, è stata decisa dal Tar Veneto, adito dal titolare di quell'Ufficio.

La Regione ha resistito con controricorso.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria ex art. 375 c.p.c.

Ha concluso per la declaratoria di sussistenza della giurisdizione amministrativa.

2) La requisitoria del p.g. ha individuato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 21592 del 2013 il precedente utile per definire il regolamento.

Il riferimento è corretto, ma le conseguenze che le Sezioni Unite ne traggono sono di segno opposto.

La sentenza risulta così massimata: <<In tema di riparto della giurisdizione, la controversia avente ad oggetto la scelta dei criteri per la determinazione del compenso, fisso e aggiuntivo, spettante ai componenti delle commissioni tributarie per l'attività svolta, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di emolumenti di natura indennitaria, la cui determinazione non è automatica ma resta affidata al potere discrezionale dell'autorità che ha proceduto alla nomina dei componenti medesimi, il cui esercizio deve avvenire in base a parametri correlati alla qualità, quantità e complessità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.>>

Si legge in motivazione - e si evidenzia qui in corsivo - il passo che segue:

<<i>ricorrenti, componenti di commissioni tributarie, sono titolari di un rapporto onorario e non di pubblico impiego, come espressamente chiarisce il D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 11, comma 4 (cfr. Cass., sez. un., n. 5396 del 1995).

Ne discende che, per le controversie relative ai giudici onorari - *come per quelle concernenti in genere i funzionari onorari* -, la giurisdizione va determinata, in applicazione dei criteri generali, alla stregua della posizione giuridica fatta valere in giudizio (individuabile in base al petitum sostanziale), attribuendo al giudice ordinario le cause aventi ad oggetto diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle riguardanti interessi legittimi. Il trattamento economico dei funzionari

onorari ha, di regola, natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, e resta, quindi, affidato alle determinazioni discrezionali dell'autorità che ha proceduto alla nomina, a fronte delle quali il funzionario ha una posizione di mero interesse legittimo; fanno eccezione alla regola soltanto i casi in cui specifiche disposizioni di legge attribuiscono natura retributiva al compenso spettante, il quale discenda direttamente dalla legge, con conseguente sua determinazione automatica (Cass., sez. un., nn. 11272 del 1998, 10961 del 2005, 18618 del 2008, 1631 del 2010, 14954 del 2011)>>.

Il discrimine tra le due giurisdizioni è stato quindi individuato nella diversa natura del potere esercitato nel determinare il compenso del funzionario, a seconda che esso venga determinato discrezionalmente oppure sia automaticamente fissato dal legislatore.

2.1) Nella specie, ferma la circostanza che il difensore civico regionale ricopre un ufficio onorario che la Corte Costituzionale ha escluso dal novero degli organi di governo regionale (cfr Corte Cost. 112/04 e Corte Cost. 167/05 e le molte sentenze precedenti della Consulta che hanno tratteggiato l'istituto), appare evidente che la determinazione del compenso è rigidamente predeterminata da un atto normativo regionale.

Essa è infatti ricollegata ad una percentuale degli emolumenti spettanti ai "consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste".

In tal modo resta escluso qualsiasi potere discrezionale dell'amministrazione che incida nella determinazione del compenso spettante al Difensore civico.

Ogni controversia che può riguardare la quantificazione del compenso atterrà infatti a questioni di calcolo o di individuazione di quale sia l'emolumento spettante al consigliere regionale, ma non sarà dipendente da un atto amministrativo volto discrezionalmente a stabilire quale sia il compenso del Difensore Civico.

L'assenza di un potere discrezionale di determinazione della misura del compenso implica che la posizione del ricorrente in relazione al potere dell'Amministrazione di provvedere alla determinazione del compenso spettantegli non può essere configurata come una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

E' quasi superfluo rilevare che nessuna influenza può avere, su questa pronuncia, la circostanza che il difetto di giurisdizione non sia stato rilevato dal Tar Veneto in altra controversia assimilabile a quella odierna.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti vanno rimesse con termine di legge per la riassunzione.

Il giudice del merito liquiderà anche le spese di questo giudizio.

PQM



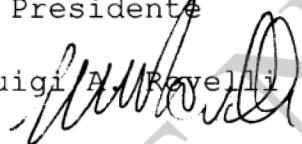
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.

Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.

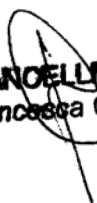
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili tenuta il 27 maggio 2014

Il Presidente

Dr Luigi A. Revelli



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ogg. 28 SET 2014  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

